



La Segnalazione

Avv. Stefania Crema

Specialista in criminologia

Mediatore familiare e dei conflitti

Docente e Formatore

TUTELA GIURIDICA

CONDIZIONI DI RISCHIO

- Inadeguatezza significativa delle relazioni e dell'ambiente familiare
- Trascuratezza e maltrattamento fisico e/o psicologico
- Violenza assistita
- Abuso sessuale
- Abbandono
- Contesa per la prole nelle separazioni coniugali
- Adozioni e affidamenti

ORGANI GIUDIZIARI

- Tribunale per i minorenni
- Tribunale ordinario
- Giudice tutelare
- Organi inquirenti (Procura generale della Repubblica, Procura della Repubblica ordinaria, Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni)



SERVIZI SOCIO-SANITARI

TERRITORIALI (servizi materno-infantile, psichiatrico, sociale, sanitario, materno-infantile, consultorio)

SERVIZI DEL PRIVATO SOCIALE

(cooperative di servizio sociale, associazioni di volontariato)

A u t o r i t à G i u d i z i a r i a

**Procura della
Repubblica
presso il
Tribunale per i
Minorenni**

penale

Svolge l'indagine nei casi di reato commesso da minorenni

civile

- Vaglia le segnalazioni
- Attiva il TM per adozioni, decadenza della potestà, affidamento ai Servizi

**Tribunale
per i
Minorenni**

penale

Celebra il processo e giudica i minori accusati di reato

civile

- Prende decisioni in merito alle adozioni, all'allontanamento, alla decadenza e alla limitazione della potestà, all'affido ai servizi, alle modalità di affidamento dei figli in caso di conflitto tra persone non coniugate

**Procura della
Repubblica
presso il
Tribunale
Ordinario**

penale

Svolge l'indagine nei casi di reato commesso da adulti

civile

- Omologa le sentenze di separazione
- Informa la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dei reati sessuali a danno dei minori

**Tribunale
Ordinario**

penale

Celebra il processo e giudica gli adulti accusati di reato

civile

Decide le modalità di affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio



La segnalazione alla Autorità giudiziaria

Procura TM – TO civile - GT

Per "segnalazione" s'intende una comunicazione dei servizi titolari del caso finalizzata ad informare l'Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio per un minore d'età.

In alcuni casi la legge stabilisce per i servizi l'obbligo di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

La segnalazione alla Autorità giudiziaria procura TO penale

Gli artt. 365 c.p. e 334 c.p.p. prevedono l'obbligo di referto da parte degli operatori sanitari che, nell'esercizio della propria professione, abbiano prestato la propria opera o assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio.

E' altresì obbligato alla denuncia di reato (rapporto), il "pubblico ufficiale" o "l'incaricato di un pubblico servizio" che nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, venga a sapere di un delitto procedibile d'ufficio.

E' importante ricordare che l'obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (il codice parla di casi che "possono" presentare i caratteri di un delitto procedibile d'ufficio) in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso.

Art 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria;


ogni altra persona che esercita permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art 358c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

gli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;


ogni altra persona che presta, permanentemente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.



L'omissione della denuncia di quanto previsto dalla legge configura un reato a carico del pubblico ufficiale. Essa è disciplinata dagli art 361-362 del codice penale italiano.

In tali articoli si specifica che sarà applicata la sanzione in caso di omissione o ritardo della denuncia.

Segnalazione Obbligatoria TM e GT



Segnalazione Facoltativa TM

Segnalazione facoltativa alla
Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni

Diagnosi di grave pregiudizio e
prognosi negativa sulla famiglia

Rifiuto immotivato o immotivata
vanificazione interventi per
minore in condizione di rischio o
di pregiudizio

Chi fa la segnalazione

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria. Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Fra queste fonti di segnalazione, i servizi sociali costituiscono una fonte particolarmente qualificata perché hanno lo scopo istituzionale del sostegno al disagio delle famiglie e dei minori.

È noto come i servizi sociali abbiano, tra le proprie funzioni istituzionali, quella di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale.

In tali casi, il servizio deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, formulazione di una diagnosi, approntamento di un progetto di intervento e trattamento a favore del minore e del nucleo familiare.

Chiaramente, per far ciò, il servizio deve ricercare il consenso dei genitori e del minore, la loro reale adesione al progetto formulato e prospettato.

Solo laddove questo consenso ed adesione non vi siano, o non siano effettivi, entra in gioco la competenza del giudice minorile, che può intervenire a limitare o comprimere la potestà genitoriale, così permettendo la realizzazione degli interventi necessari.

Opportunità della segnalazione

In altri casi, pur non essendo obbligatoria, la segnalazione è comunque **opportuna**; vi rientrano tutte quelle situazioni in cui vi è un pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per rimuovere il quale non sono sufficienti gli ordinari interventi del servizio sociale, apparendo necessario incidere sulla potestà dei genitori (che, evidentemente, non hanno aderito alle proposte del servizio).

In tali casi, i servizi sociali o sanitari procederanno ad una segnalazione, evidenziando la necessità di un provvedimento del TM.

Tale provvedimento può disporre:

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare; la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.

Cosa segnalare

Quanto al contenuto concreto della segnalazione, è opportuno che il servizio fornisca al Pubblico Ministero tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso (a cominciare dai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, alle concrete condizioni di vita dei minori, a eventuali precedenti interventi assistenziali, ecc.), ma soprattutto è necessario che venga delineato, in qualche modo, il progetto d'intervento che si intende attuare, evidenziando altresì le ragioni per le quali si richiede un espresso intervento limitativo sulla potestà genitoriale: il servizio deve dare conto dei passi compiuti per ricercare il consenso e l'adesione dei genitori e del minore, chiarendo se vi è stato, magari, dissenso esplicito ovvero un comportamento formalmente e apparentemente collaborante, ma di fatto oppositivo e sfuggente.

Solo tali dettagliate notizie, infatti, consentiranno al pubblico ministero di apprezzare concretamente la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali richieste avanzare al tribunale per i minorenni.

Logico corollario di quanto sopra è la necessità che vi sia sempre una informazione di ritorno: sarà pertanto cura e onere del Pubblico Ministero comunicare al servizio le proprie determinazioni, sia quando decide di ricorrere al TM; sia, soprattutto, quando tale facoltà decide di non esercitarla, esponendo, in tal caso, le ragioni della propria decisione, ed, eventualmente, fornendo indicazioni e chiarimenti al servizio sulle attività ritenute utili.

Cosa segnalare II

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il Procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

Come Segnalare

Poiché le segnalazioni sono dirette ad ottenere provvedimenti di protezione dei bambini nei confronti dei genitori, occorre sempre l'indicazione delle generalità complete dei bambini e, soprattutto, delle generalità e degli indirizzi dei genitori.

L'urgenza viene valutata dai magistrati facendo riferimento al contenuto effettivo di ciò che viene riferito nella relazione sociale o sanitaria.

È opportuno che la segnalazione proponga il provvedimento che, secondo il servizio, la Procura della Repubblica per i minorenni potrebbe richiedere al Tribunale per i minorenni; chi redige la segnalazione deve perciò già avere "in testa" un progetto, almeno indicativo.

Occorre accertare bene se la segnalazione di un caso nuovo va fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni o al giudice tutelare o al giudice civile (separazione – fine convivenza).

In particolare, quando si deve aprire una tutela o c'è una tutela aperta, competente per ogni intervento è il giudice tutelare, cui ci si deve rivolgere; sarà il giudice tutelare a valutare, insieme con i servizi, l'opportunità di una segnalazione per aprire una procedura di adottabilità.

REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO (denuncia)

ART. 572 c.p.: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA:

Se qualcuno viene maltrattato in famiglia, da intendersi famiglia in senso lato (anche convivenze, altri familiari) e si richiedono comportamenti ripetuti nel tempo; anche la violenza psicologica rientra nel reato di maltrattamenti.

ART. 612 c.p.: MINACCIA:

Se qualcuno viene minacciato in modo grave (p.e. di morte) o con armi.

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE:

Lesione fisica e psichica con prognosi superiore a 20 giorni.

ART. 583 c.p.: CIRCOSTANZE AGGRAVANTI LESIONE PERSONALE:

Lesione fisica e psichica grave o gravissima.

ART. 583 bis c.p.: PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI:

Lesione ai genitali femminili e varie pratiche di mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione e infibulazione).

ART. 610 c.p.: VIOLENZA PRIVATA:

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualcosa, ad esempio: dover andare con qualcuno, non poter uscire ecc.

ART. 629 c.p.: ESTORSIONE:

Se una persona viene costretta con violenza o minaccia a fare o omettere qualche cosa, procurando a sé un danno, mentre l'autore del reato procura a se stesso un ingiusto profitto, ad esempio: firmare un contratto, donare qualcosa, ecc.

ART. 609 c.p.: VIOLENZA SESSUALE:

Chiunque con esplicito consenso o con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, compie atti sessuali con **un minore fino ai 14 anni**.


Chiunque commette atti di **violenza sessuale di gruppo**. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza.

ART: 612 –bis StGB: “STALKING” (ATTI PERSECUTORI):

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta **un minore o una persona con disabilità** in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

ART. 575 c.p.: OMICIDIO:

Se si cagiona la morte della persona in modo doloso.



Tutti i reati da 600 c.p. e seguenti

Tratta di minori

Pedopornografia reale o virtuale

Grooming

Turismo sessuale

A Querela di Parte

ART. 594 c.p.: INGIURIA

Se una persona viene lesa nel suo onore o decoro (per es. nei suoi confronti vengono usate parolacce o espressioni offensive, ovvero viene offesa tramite comunicazioni telefoniche o scritte, ad es. lettera).

Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 612 c.p.: MINACCIA

Se qualcuno viene minacciato.

Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 581 c.p.: PERCOSSE

Se qualcuno viene percosso e dal fatto non deriva una malattia

.Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 582 c.p.: LESIONE PERSONALE

Lesione fisica e psichica.

Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni) se le lesioni procurate hanno una prognosi inferiore a 20 giorni.

ART. 66o c.p.: MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE

Se qualcuno viene molestato in un luogo pubblico o per telefono.

Procedere con una QUERELA (entro 90 giorni)

ART. 609-bis c.p.: VIOLENZA SESSUALE

se una persona viene costretta con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali, ovvero se una persona induce un'altra a compiere o subire atti sessuali.

Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni), successivamente non potrà essere più ritirata.

ART. 612 –bis StGB: "STALKING" (ATTI PERSECUTORI)

Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, tanto da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Procedere con una QUERELA (entro 180 giorni).

TRACCIA PER LA SEGNALAZIONE DEL MINORE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

per eventuali provvedimenti ex artt. 330-333 c.c e legge 184/83 art. 9

Servizio e operatore segnalanti ; Eventuali altri destinatari della segnalazione

Dati relativi al minore

RELAZIONE

Dati relativi ai genitori

- nome e cognome - data di nascita - luogo e residenza del/i genitore/i - eventuali figli oltre quello segnalato con relativa data di nascita conviventi con il nucleo o collocati in altra sistemazione (specificare) - eventuali altre segnalazioni pregresse e fascicoli esistenti presso il Tribunale per i Minorenni - interventi attuati a sostegno del nucleo attuali e pregressi - riferire qualora vi sia una sospensione della potestà genitoriale

INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE D'ORIGINE

- padre, madre, fratelli, sorelle, ed altri parenti conviventi, (es. zii, nonni) conviventi dei genitori e loro eventuali figli, altre persone conviventi;
- altri componenti familiari non conviventi

Per ognuna delle persone indicate:

- parentela con il minore e rapporti con lo stesso
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio
- se straniero indicare permesso di soggiorno
- se deceduto, data e motivo di decesso
- riferire eventuali provvedimenti già assunti dall'AG e, ove note, eventuali pendenze o condanne penali

STORIA E INFORMAZIONI SUL MINORE

L'obiettivo è principalmente quello di mettere chi deve decidere (l'Autorità giudiziaria) nelle condizioni di assumere nel più breve tempo possibile la decisione più idonea per l'esclusivo interesse del minore.

In riferimento alla storia del minore possono, pertanto, essere presi in considerazione, in base all'età del minore ed alle caratteristiche del caso, gli elementi di seguito elencati:

- situazione familiare, socio economica, affettiva e relazionale in cui il bambino è venuto al mondo ed è cresciuto.
- dati anamnestici relativi alla storia del minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e psicologico;
- collocazione attuale del minore,
- eventuali precedenti collocazioni eterofamiliari del minore, motivazioni ed esito
- interventi già effettuati dai Servizi socio assistenziali e sanitari e loro efficacia - tempi e modalità di realizzazione e valutazione degli stessi
- altri servizi o agenzie educative coinvolti/e e loro valutazioni riferite agli esiti
- situazione attuale del minore sul piano sanitario, psicologico, ambientale
- indicatori dello stato di pregiudizio in cui versa il minore
- inserimento scolastico ed eventuale affiancamento dell'insegnante di sostegno
- partecipazione ad attività extra scolastiche , ricreative , sportive

VALUTAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

- Motivo della segnalazione
- Diagnosi sociale e/o psicologica
- Proposta progettuale

Indicazioni per la segnalazione in caso di reato procedibile d'ufficio

La segnalazione deve essere inviata alla :

- Ø Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
- Ø Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario

con richiesta di SEGRETAZIONE soprattutto nei casi di possibile abuso sessuale.

La segnalazione consiste in una relazione circostanziata su quanto osservato e portato a conoscenza dello scrivente e deve contenere le seguenti informazioni:

dati anagrafici del nucleo familiare del minore (compresi eventuali conviventi) se conosciuti;

descrizione generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio o le frasi utilizzate dal minore, non inserire MAI elementi di giudizio o di valutazione personale dei fatti);

descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi);

descrizione degli interventi eventualmente già effettuati a favore del minore (eventuali colloqui con i famigliari - si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale intrafamiliare NON va né convocata né avvistata la famiglia),

eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati.

Si consiglia di tenere sempre una copia della relazione e del diario di bordo/degli interventi/dei colloqui.